



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 168 del 22/09/2022

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'EESERCIZIO 2021**

L'anno **duemilaventidue addì ventidue del mese di settembre** alle ore 18:30 nella solita sala delle riunioni della Residenza Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE Dott. Samuele De Lucia

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale;

PREMESSO CHE il Presidente della Repubblica con decreto del 13/07/2022, viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, su proposta del Ministro dell'Interno, ha sciolto il Consiglio Comunale di Ventimiglia e nominato Commissario Straordinario il dott. Samuele De Lucia;

RICHIAMATO il D.Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore D.Lgs. 175/2016 il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2017 con la quale, in ottemperanza del disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, è stata effettuata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni" attraverso la compilazione del modello standard fornito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti seguendo le linee di indirizzo per la revisione approvate con delibera n. 19/2017;

CONSIDERATO che in seguito alla sopra richiamata Revisione Straordinaria l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/05/2022, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2022;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica*;

DATO ATTO che gli enti/società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ventimiglia, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal principio 4/4 sono i seguenti:

ELENCO A) composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Civitas srl in liquidazione	2008	100,00	Manutenzione e gestione del patrimonio comunale
AIGA Spa in liquidazione	1986	51,00	Ex Gestione servizio idrico integrato
Autostrada dei Fiori Spa	1960	0,012831	Costruzione, esercizio e gestione tratte autostradali
S.P.U. Spa - Soc. Prom. Università PA	1994	6,50	Organizzazione e gestione corsi universitari
Riviera Trasporti Spa	1975	0,0329	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale bacino di Imperia

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco sopra esposto “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

- a) Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il

bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

CONSIDERATO che, sulla base dei dati dei consuntivi 2021, la situazione in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inclusione o l'esclusione dal perimetro di consolidamento è così riassumibile:

Calcolo per inclusione/esclusione dall'area di consolidamento delle Società partecipate				
	Totale dell'attivo	Patrimonio netto	Tot. Ricavi caratteristici	
Valori conto economico / patrimonio Comune di Ventimiglia anno 2021	125.928.036,62	67.673.109,61	31.985.033,49	Analisi Irrilevanza
Comune di Ventimiglia soglia di rilevanza 3%	3.777.841,10	2.030.193,29	959.551,00	
AIGA SpA	2.931.427,00	-1.613.337,00	375.698,00	Esclusa in quanto nessun parametro ha una incidenza superiore 3%
S.P.U. Spa Soc. Prom. Università PA	2.317.827,00	406.376,00	1.437.611,00	Inclusa in quanto un parametro su tre ha una incidenza superiore al 3%
CIVITAS Srl in liquidazione				Inclusa a prescindere in quanto società in house partecipata al 100%
Autostrada dei fiori SpA				Esclusa per quota di partecipazione inferiore all'1%
Riviera trasporti SpA				Esclusa per quota di partecipazione inferiore all'1%

CONSIDERATO pertanto che l'Area di consolidamento individuata risulta così composta:

ELENCO B) società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 2021

- 1) Comune di Ventimiglia;
- 2) Società Civitas Srl in liquidazione
- 3) Società di Promozione per l'Università P.A.

VISTO il Decreto Legislativo – 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale approvato con DGC n. 65 del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 92 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 04/01/2022, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2022/2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile Amministrativa e Finanziaria, Segretario Generale Reggente, Dott.ssa Monica di Marco;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'elenco degli enti da inserire nel perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 così composto:

ELENCO B) società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 2021

- Comune di Ventimiglia;
- Società Civitas Srl in liquidazione
- Società di Promozione per l'Università P.A.

successivamente,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

STANTE l'urgenza di provvedere per assicurare la funzionalità dell'ente;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA DI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Samuele De Lucia